ISTITUZIONE DELL'ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO

Art. 11

Disposizioni di proroga in materia di assegno temporaneo per figli minori e di maggiorazione dell'importo dell'assegno al nucleo familiare

Al decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2022». Il beneficio di cui alla presente lettera e' riconosciuto secondo le modalita' disciplinate dagli articoli da 1 a 4 del citato decreto-legge n. 79 del 2021 e nel limite di spesa di 440 milioni di euro per l'anno 2022;

b) all'articolo 5, comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2022». Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 440 milioni di euro per l'anno 2022 con riferimento alla lettera a) e valutati in 463 milioni di euro per l'anno 2022 con riferimento alla lettera b) si provvede ai sensi dell'articolo 13.

Versione in vigore dal 31 dicembre 2021, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico
Estremi	Decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-230-2021/art-11-disposizioni-di-proroga-in-materia-di-assegno-temporaneo-per-figli

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it